



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 2077

Rif.: Vs.

Allegati:

CIRCOLARE N. 29/D

Roma, 10 giugno 2004

Alle Direzioni Regionali
dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI

Alle Direzioni delle Circoscrizioni Doganali
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Dipartimento per le Politiche Fiscali
ROMA

All'Area Affari Giuridici e Contenzioso
SEDE
(rif. nota n. 200788/II del 13.2.2004)

All'Area Verifiche e Controlli Tributi
Doganali e Accise - Laboratori Chimici
SEDE
(rif. nota n. 959/II del 29.7.2003)

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile - 00185 ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario
SE.C.I.T. - 00100 ROMA

All'Autorità per l'energia elettrica ed il gas
Via Cavour, 5 - 20121 MILANO
fax n. 02-29014219

Al Gestore Rete Trasmissione Nazionale S.p.A.
Viale M.Ilo Pilsudski, 92 - 00197 ROMA
fax n. 06-81655702

Al Gestore Mercato Elettrico S.p.A.
Viale M.Ilo Pilsudski, 92 - 00197 ROMA
fax n. 06-81654392

All'Acquirente Unico S.p.A.
Via G. Del Monte, 72 - 00197 ROMA
fax n. 06-80134191

All' E.N.I. S.p.A.
P.le Mattei, 1 - 00144 ROMA
fax n. 06-59825995

All'ENEL S.p.A.
V.le Regina Margherita, 137 - 00198 ROMA
fax n. 06-85095892

All'EDISON S.p.A.
Via Foro Bonaparte, 31 - 20121 MILANO
fax n. 02-62229021

Alla FEDERELETTRICA
Via Cavour, 179 - 00184 ROMA
fax n. 06-47865555

All'ASSOELETTRICA – Ass-ne Naz.le delle
Imprese Elettriche
Via Ombrone, 2/G - 00198 ROMA
fax n. 06-85356431

Alla TELENERGIA S.r.l.
Corso d'Italia, 41 - 00198 ROMA
fax n. 06-36876044

OGGETTO: Applicazione art. 53 del Testo Unico delle Accise approvato con
D.Lgs. 26.10.1995, n. 504 – Clienti Grossisti.

Com'è noto, l'art. 53, comma 2, lettera a) del Testo Unico 504/95 prevede tra i
soggetti obbligati nel settore dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica
gli acquirenti di energia elettrica che l'acquistano per farne rivendita.

Le disposizioni fin qui impartite in ordine alla corretta applicazione delle norme
vigenti nel settore dell'imposta erariale di consumo in relazione alle problematiche
connesse con la liberalizzazione del mercato elettrico attuata dal D.Lgs. 16.3.1999,
n. 79, hanno riguardato, nel particolare caso dei soggetti definiti "Clienti
Grossisti", gli obblighi e gli adempimenti fiscali in relazione all'energia elettrica
immessa in consumo, ossia da questi ultimi venduta a consumatori finali non
obbligati alla dichiarazione di consumo di energia elettrica.

In particolare, sono stati forniti chiarimenti con le note prot. n. 69/IV/DCPC del 17.1.2000, prot. n. 893-2000/II/DCPC del 2.3.2000, prot. n. 2952/II/DCPC del 13.10.2000, dell'allora Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette e sono state fornite le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale di consumo, da ultimo con la circolare n. 67/D, prot. n. 7352, del 2.12.2003, anche riguardo ai grossisti.

Sono ora pervenute richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti ai quali sono tenuti quegli operatori che effettuano solo ed esclusivamente mere transazioni commerciali di energia elettrica e che non realizzano immissioni in consumo a loro imputabili.

Al riguardo si osserva che, in base alle caratteristiche proprie dell'imposta di consumo, la mancanza degli elementi cardine per l'applicazione del regime fiscale sull'energia elettrica, quali l'oggettivo esercizio di un'officina elettrica di produzione o di acquisto ovvero l'immissione in consumo dell'energia elettrica prodotta o acquistata, porta a ritenere irrilevante in tale ambito impositivo l'attività di compravendita effettuata da un soggetto terzo, diverso sia dall'esercente l'officina sia da colui che è obbligato al pagamento dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica.

In sostanza, viene realizzata una intermediazione commerciale che non produce effetti in merito al fatto generatore ed all'esigibilità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a cui sono legati i relativi obblighi fiscali.

Dall'analisi delle vigenti disposizioni si osserva inoltre che i grossisti non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza (art. 28, comma 5, della legge 23.12.2000, n. 388) e ad indicare nella dichiarazione annuale di consumo i quantitativi di energia elettrica venduta a soggetti diversi dai consumatori finali che non fanno dichiarazione.

Pertanto, nei casi di mere transazioni commerciali di energia elettrica non sorge l'obbligo di alcun adempimento di carattere fiscale connesso all'applicazione di quanto previsto dal Titolo II del citato Testo Unico; d'altra parte, in base al regime fiscale in questione, la disposizione in oggetto, che prevede l'assimilazione al "fabbricante" dei soggetti che acquistano energia elettrica per farne rivendita, deve essere correlata al verificarsi del momento impositivo, intendendosi per rivendita l'immissione in consumo.

Tutto ciò premesso, si precisa che laddove il grossista non proceda mai ad immettere in consumo l'energia elettrica acquistata, questi, non sostanziosamente

come soggetto obbligato d'imposta, non è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal citato art. 53 del TUA, né alla presentazione della dichiarazione di consumo.

Resta inteso che, laddove il grossista proceda non solo a cedere energia elettrica a soggetti diversi dagli utilizzatori finali non considerati fabbricanti, ma anche ad immetterla in consumo, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti propri dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.

La presente circolare è stata approvata dal Comitato di Indirizzo Permanente nella seduta del 7 giugno 2004.

Le Direzioni Regionali sono invitate ad adottare ogni utile iniziativa per l'attuazione delle istruzioni impartite, non mancando di segnalare eventuali difficoltà ed inconvenienti.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dott. Aldo Tarascio